

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 novembre 2010

che concede alla Repubblica ceca una deroga all'applicazione della decisione 2006/679/CE relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale sulla linea Strančice–České Budějovice

*[notificata con il numero C(2010) 7789]***(Il testo in lingua ceca è il solo facente fede)**

(2010/691/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2006/679/CE della Commissione, del 28 marzo 2006, relativa alla specifica tecnica per l'interoperabilità relativa al sottosistema «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale ⁽¹⁾, in particolare la sezione 7.1.3 dell'allegato,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2009/561/CE della Commissione ⁽²⁾ del 22 luglio 2009 recante modifica della decisione 2006/679/CE, stabilisce le modalità di attuazione della specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale.
- (2) In conformità alla sezione 7.1.3 della specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale, l'installazione del sistema ERTMS/ETCS è obbligatoria nel caso di ammodernamento o nuove installazioni della protezione del treno in un impianto CCS per i progetti di infrastruttura ferroviaria che beneficiano di una sovvenzione finanziaria a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e/o del Fondo di coesione.
- (3) Quando il segnalamento è rinnovato su sezioni di una linea brevi (inferiori a 150 km) e discontinue, la Commissione può autorizzare una deroga temporanea a tale norma a condizione che lo Stato membro trasmetta un fascicolo alla Commissione. Il fascicolo contiene un'analisi economica che dimostra l'esistenza di un vantaggio economico e/o tecnico considerevole derivante dalla messa in servizio a una data limite per l'installazione invece che durante l'esecuzione del progetto finanziato dall'UE.
- (4) La Commissione esamina il fascicolo trasmesso e le misure proposte dallo Stato membro e informa il comitato

di cui all'articolo 29 della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ del risultato dell'analisi. In caso di concessione di deroga, lo Stato membro assicura che il sistema ERTMS sia installato al più tardi 5 anni dopo il completamento del progetto e non appena la sezione della linea sia stata collegata a un'altra linea equipaggiata con il sistema ERTMS.

- (5) La linea Strančice–České Budějovice sarà gradualmente ammodernata fino al 2016 e alcune sezioni beneficiano già o beneficeranno prossimamente di una sovvenzione finanziaria a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e/o del Fondo di coesione.
- (6) La linea Strančice–České Budějovice ha una lunghezza inferiore a 150 km e non è collegata a un'altra linea equipaggiata con il sistema ERTMS. Il 24 gennaio 2010 le autorità cecche hanno inviato alla Commissione una richiesta di deroga accompagnata da un fascicolo attestante il vantaggio economico e tecnico derivante dalla messa in servizio del sistema ERTMS entro la fine del 2018 anziché durante l'esecuzione del progetto finanziato dall'UE.
- (7) A norma dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, il 20 maggio 2010 l'Agenzia ferroviaria europea ha fornito un parere tecnico sulla domanda di deroga.
- (8) Questo parere indica che il fascicolo contiene gli elementi richiesti per la deroga, ma suggerisce di verificare che l'offerta contenga un'opzione per l'installazione del sistema ERTMS sulla linea.
- (9) In data 7 giugno 2010 le autorità cecche hanno confermato che l'offerta per l'ultima sottosezione conterrà una specifica opzione per l'installazione del sistema ERTMS sulla linea.
- (10) La Commissione ha informato il comitato istituito dall'articolo 29 della direttiva 2008/57/CE del risultato dell'analisi,

⁽¹⁾ GU L 284 del 16.10.2006, pag. 1.⁽²⁾ GU L 194 del 25.7.2009, pag. 60.⁽³⁾ GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 164 del 30.4.2004, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È concessa la deroga richiesta dalla Repubblica ceca all'obbligo di applicare la STI «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale sulla linea Strančice–České Budějovice

La deroga è applicabile fino al 31 dicembre 2018.

Articolo 2

La Repubblica ceca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2010.

Per la Commissione

Siim KALLAS

Vicepresidente
